



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 13 del 04/04/2020

PROPOSTA N.ro 53 del Settore SEGRETERIA GENERALE Ufficio SERVIZIO AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI

OGGETTO: CASA DI CURA SAN RAFFAELE - DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENZIONE E CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID 19

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Visti i D.L. n. 19 del 25.3.2020; n. 18 del 17.3.2020; 14 del 9.3.2020; 9 del 2.3.2020; 11 del 8.3.2020;

Vista la legge n. 13 del 6.3.2020 di conversione del d.l. n. 6/2020;

Viste le ordinanze del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo e, per la precisione, la n. 12 del 22. 03.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie- e la n. 16 del 26. 03.2020 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private.;

Evidenziato che presso la Casa di Cura San Raffaele, sita in Sulmona alla Viale dell'Agricoltura, si sono verificati vari casi di infezione da COVID 19 già riscontrati dalla A.S.L. a carico di pazienti e operatori sanitari;

Richiamata in particolare la corrispondenza intercorsa e di seguito indicata:

- La nota prot. n. 13083 del 28 marzo 2020 a firma del Sindaco Annamaria Casini indirizzata al Direttore Sanitario della Casa di Cura San Raffaele, al Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl 1 L'Aquila, Presidente Regione Abruzzo On. Marco Marsilio, al Dott. Roberto Testa Direttore Generale Asl 1, all' assessore Sanità Dott.ssa Nicoletta Verì , al Prefetto dell'Aquila e al Comando Carabinieri NAS di Pescara con cui la scrivente chiedeva alle autorità in indirizzo, ciascuna per la propria competenza, se nella struttura vi fossero le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività sanitarie;
- la nota prot. 13092 del 28.3.2020 a firma del Sindaco Annamaria Casini, indirizzata al Direttore Sanitario della Casa di Cura San Raffaele, con la quale, nel richiamare l' Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16 del 26 marzo 2020, si chiedevano informazioni circa l'attivazione del rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, secondo quanto specificato nel Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020, nonché il nominativo del referente per la prevenzione e controllo di COVID-19 ;
- la nota di riscontro della Casa di Cura San Raffaele, pervenuta in data 30 marzo 2020, in atti al prot. dell'Ente con n. 13191;
- la successiva diffida prot. n.13508 del primo aprile 2020 , a firma del Sindaco Annamaria Casini, indirizzata alla Casa di Cura San Raffaele, al Direttore Dipartimento di Prevenzione Asl 1 L'Aquila, Presidente Regione Abruzzo On. Marco Marsilio, al Dott. Roberto Testa Direttore Generale Asl 1, all'assessore Sanità Dott.ssa Nicoletta Verì , al Prefetto dell'Aquila e al Comando Carabinieri NAS di Pescara tesa a sollecitare e diffidare tutti gli Enti e le Autorità in indirizzo affinché, ciascuno per la propria competenza, riscontrassero formalmente e fattivamente la precipitata nota, prot. 13092/2020 “per creare un cordone di sicurezza sanitaria funzionale al contenimento di eventuali rischi di propagazione del contagio, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla possibilità di porre tutta la struttura, ed i suoi residenti a qualsiasi titolo (degenti e personale), in sorveglianza attiva o isolamento fiduciario, evitando ulteriori contatti con l'esterno anche in via precauzionale”.
- Vista la nota di riscontro della Casa di Cura San Raffaele, pervenuta in data 2 aprile 2020 - prot. n.13569 nonchè la successiva comunicazione recante prot. 192/2020 con cui si precisa che è stato creato un percorso di osservazione in coorti – area di isolamento – e precisamente in due reparti adiacenti al primo piano della struttura ;
- La nota assunta a prot. n. 13658 del 2.4.2020, trasmessa alla Casa di Cura San Raffaele e a questo Comune , a firma del Direttore del dipartimento del Servizio Prevenzione della ASL di Sulmona con cui si precisa quanto segue: <<Non vi è dubbio alcuno che la situazione merita la massima attenzione sia da parte della Sanità Pubblica ed

ancor più direttamente da parte Vostra sia quale erogatori di cure e quindi responsabili della sicurezza dei pazienti, sia quale datore di lavoro (ovvero dirigenti delegati) responsabili della sicurezza dei lavoratori tutti. Ma oltre a ciò vi l'obbligo ed il dovere civico di fare il possibile per evitare la diffusione del contagio all'esterno della struttura. Ciò premesso, alla luce di una situazione che lascia presumere il riscontro di ulteriori positività sui tamponi recentissimamente effettuati anche con la vostra collaborazione, si rende opportuno osservare, oltre a quanto già stabilito dalle varie indicazioni ministeriali e regionali, peraltro espressamente comunicatovi dagli operatori dello scrivente Dipartimento, le seguenti misure cautelative:

1. distribuire possibilmente in stanze singole i degenzi;
2. garantire la disponibilità di DPI, come da indicazioni dell'I.S.S. al personale in servizio;
3. sospendere le procedure riabilitative non strettamente indispensabili od urgenti;
4. al fine di ridurre il rischio di diffusione del contagio, qualora possibile, garantire, su base volontaria, al personale posto in isolamento fiduciario, in quanto definito contatto con i Covid19, di albergare all'interno della struttura.>>

DATO ATTO che, in data 3.4.2020, con comunicazione a mezzo mail recante prot. N. 71716/2020, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha indicato che il numero dei pazienti ancora ricoverati in loco e positivi al test COVID 19 è di ventuno oltre a due trasferiti; a questi si aggiungono n. nove operatori e due familiari degli stessi;

RITENUTO che, allo stato attuale, alla luce dell'aumento del numero dei casi positivi al COVID – 19, di pazienti e persone che lavorano o frequentano la struttura interessata, si ritiene necessario e doveroso attuare ai fini della tutela della salute pubblica, provvedimenti contingibili e urgenti, tesi ad evitare la diffusione epidemiologica sia dei singoli che dell'intera collettività sulmonese;

CONSIDERATO che sussiste l'elevato rischio di aumento del contagio a mezzo dei frequentatori della Casa di Cura: pazienti, operatori sanitari, medici , paramedici e comunque del personale latu sensu impiegato in loco per la fornitura di servizi a supporto della struttura e che pertanto è necessario adottare misure finalizzate a ridurre e mitigare la propagazione epidemica da COVID – 19;

Ricordato che l'art. 1 comma 2 del d.l. 19.3.2020 prevede che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, anche misure di limitazione della circolazione delle persone e applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva

nonché divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 267/2000;

Visti e richiamati gli artt. 13 e 32 della legge 832/1978 e l'art. 117 del d.lgs 112/1998 che dispone “ In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”

ORDINA

in relazione al focolaio epidemico da COVID 19 registrato presso la Casa di Cura San Raffaele sita in Sulmona alla Viale dell'Agricoltura, con effetto immediato e fino al 18 aprile 2020, le seguenti prescrizioni:

- PER TUTTI I RICOVERATI presso la Casa di Cura San Raffaele l'isolamento cautelare presso la medesima struttura ;
- PER TUTTI GLI OPERATORI della Casa di Cura San Raffaele:
 - a) Per quelli per cui non è stata ancora accertata la positività, e comunque per coloro che sono ancora in attesa di un tampone Covid 19 da praticare ad opera del personale ASL, l'isolamento cautelare con limitazione alla circolazione per effettuare solo ed esclusivamente il trasferimento tra il proprio domicilio e la medesima Casa di cura prescrivendo inoltre a tutti i soggetti coabitanti o a coloro che abbiano avuto contatti stretti con i predetti operatori di rimanere in isolamento domiciliare previa mappatura e presa in carico del competente Dipartimento di Prevenzione e sanità della Locale ASL;
- Al DIRETTORE SANITARIO DELLA CASA DI CURA SAN RAFFAELE
 - a) La sospensione delle procedure riabilitative non strettamente indispensabili od urgenti e il ricovero di nuovi pazienti come peraltro, da comunicazioni del Direttore della Casa di cura recante prot. 192 del 3/4/2020;
 - b) La predisposizione di opportuno alloggiamento per il personale che ritenesse di dimorare all'interno con la precisazione che il Comune di Sulmona e il Dipartimento di Protezione civile regionale si sono adoperati per individuare degli alloggi per il personale sanitario del territorio.
 - c) la somministrazione del tampone orofaringeo ai pazienti dimessi nelle ultime due settimane
 - d) La somministrazione dei tamponi orofaringei anche a tutto il personale non strettamente coinvolto nella rete dei contatti stretti già accertati;

- Al DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA CASA DI CURA SAN RAFFAELE

a) Di favorire, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, lo svolgimento del “lavoro agile” da parte dei dipendenti con funzioni amministrative impiegati nella struttura;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale de L’Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento.

L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale. DISPONE - che della presente ordinanza venga data la massima diffusione sia a mezzo delle ordinarie procedure di pubblicazione, sia tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente; - che la stessa venga trasmessa a:

- Comando di P.L. del Comune,
- Comando dei Carabinieri, Commissariato di P.S., Guardia di Finanza,
- Prefettura di L’Aquila,
- AL Presidente della Regione Abruzzo,
- ASL 1 l’Aquila - Avezzano-Sulmona ciascuno per le rispettive competenze

IL SINDACO

ANNAMARIA CASINI